



Fabio D'AURELIO
NOTAIO

Repertorio n. 1.288

Raccolta n. 1.043

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"A CIELO APERTO"**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno dieci del mese di marzo dell'anno duemilaventitré,
alle ore 14:25.

(10/03/2023)

In Penne (PE), presso il mio studio posto ivi in Piazza Luca
da Penne civico n. 3.

Innanzitutto a me dott. Fabio D'AURELIO, notaio in Penne iscritto
al Ruolo del distretto notarile riunito di Teramo e Pescara,
si è

COSTITUITA:

- **FELITTI Emanuela Palmina**, nata a Marsicovetere (PZ) il 4
maggio 1982 e residente in Penne (PE) alla via Enrico
Berlinguer civico n. 25, codice fiscale FLT MLP 82E44 E977F,
la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di **Presidente** e, dunque, in
rappresentanza, della **associazione di promozione sociale**
denominata **"A CIELO APERTO Associazione di Promozione
Sociale Ente Terzo Settore"**, in sigla **"A CIELO APERTO APS
ETS"**, con sede in Penne (PE) in piazza Luca da Penne n. 3,
codice fiscale 91155250680.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in
questo giorno, ora e luogo si sono riuniti gli associati
della predetta associazione per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica degli articoli 13), 17) e 22) dello statuto
associativo, per di adeguarli alle vigenti disposizioni
normative al fine di consentire l'iscrizione
dell'associazione medesima nel registro unico nazionale del
terzo settore (c.d. RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore);

2) Deliberazioni connesse e consequenziali.

La costituita, nella sua qualità, chiede a me notaio di
assistere alla detta assemblea onde redigerne pubblico
verbale, al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza
dell'assemblea essa costituita FELITTI Emanuela Palmina, la
quale constata, fa constatare e dichiara quanto segue.

REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA

Il presidente dichiara ed io notaio trascrivo:

- che sono presenti tutti i seguenti associati:

-- sé medesima FELITTI Emanuela Palmina, quale socio
fondatore;

-- PEZZI Silvia, nata a Roma (RM) il giorno 27 agosto 1985 e

Registrato a Pescara

il 14/03/2023

al N° 2.786

Serie 1T

residente in Castilenti (TE) via Gran Sasso n. 13, codice fiscale PZZSLV85M67H501X - socio fondatore;

-- D'AURELIO Gabriele, nato a Chieti (CH) il 17 luglio 2018, residente in Penne (PE) alla via E. Berlinguer n. 25; minore rappresentato dalla madre FELITTI Emanuela Palmina;

-- NEDAS Dorian Sol, nato a Roma (RM) il 21 maggio 2018, residente in Castilenti (TE) via Gran Sasso n. 13; minore rappresentato dalla madre PEZZI Silvia;

-- TRANI Melissa, nata a Pescara (PE) il 24 febbraio 2017, residente in Pianella alla contrada San Desiderio 48/B; minore rappresentato dalla madre LUOTTO Luisa;

-- LUOTTO Luisa nata a Taranto (TA) il 9 maggio 1983, residente in Pianella alla contrada San Desiderio 48/B;

-- CRESCIA Fausta, nata a Caracas (Venezuela) il 7 agosto 1970, residente in Loreto Aprutino contrada Pallante 17;

-- DI GIANSANTE Valeria, nata a Penne il 9 marzo 1992, ivi residente alla contrada Conaprato 29;

-- GIANNASCOLI Chiara, nata ad Atri il 14 agosto 1995, residente in Nocciano (PE) alla contrada Collina 118;

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di: essa parte comparente, quale Presidente; PEZZI Silvia, come sopra generalizzata, Vice Presidente; e LUOTTO Luisa, come sopra generalizzata, quale membro del Consiglio Direttivo;

- che l'associazione non ha nominato l'organo di controllo, non sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione;

- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

- che, pertanto, la presente assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Il presidente dichiara aperta la discussione, assume la parola ed espone le modifiche di cui all'**adottando nuovo statuto associativo, di cui dà lettura**, consistenti, in particolare: nella necessità di modificare gli articoli 13), 17) e 22) del vigente statuto sociale, nei testi appena letti, per adeguarli alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, così come richiesto anche dall'Ufficio del Terzo Settore Regione Abruzzo, con sede in Pescara alla piazza Unione n. 13, al fine di poter dar corso all'iscrizione dell'associazione medesima nel c.d. RUNTS.

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Dopo breve discussione, nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare ed essa, con voto espresso verbalmente e con il consenso di tutti gli associati, così

come accertatomi dal presidente,

DELIBERA

1) di **modificare** i seguenti articoli del vigente statuto associativo: l'art. 13), relativo a **"Organi dell'Associazione"**; l'art. 17), relativo a **"L'Assemblea degli associati: regole di voto"**; e l'art. 22), relativo a **"Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo"**, inserendo dei nuovi artt. 13), 17) e 22), aventi ora il seguente tenore letterale:

"ART. 13) - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

2. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

ART. 17) - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Il diritto di voto è, altresì, riconosciuto agli associati minorenni, per il tramite di un proprio legale rappresentante (i.e., genitore o altro tutore nominato), ai fini del pieno rispetto del principio di democraticità sancito nel c.d. Codice del Terzo settore.
- 4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 22) - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltesi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.".

CHIUSURA ASSEMBLEA E STATUTO

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore 15:03.

Una versione già aggiornata a tutto quanto oggi deliberato dello **statuto associativo** si allega al presente atto sotto la lett. "A".

DICHIARAZIONI FISCALI - Ai fini fiscali la parte costituita esplicita che il presente verbale viene posto in essere per l'adeguamento dello statuto associativo alle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, per ottenere l'iscrizione dell'associazione al c.d. RUNTS e, dunque, richiede espressamente l'esenzione delle imposte di bollo e di registro previste, rispettivamente, dal comma 5) e dal comma 3), seconda parte, dell'art. 83 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

SPESE - Tutte le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono poste a carico dell'associazione.

La parte costituita dispensa me notaio dal dare lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ad eccezione di quanto allegato stante la superiore dispensa, ho dato lettura alla costituita che lo approva.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed parte a mano da me notaio, il presente consta di nove pagine su tre fogli, e si sottoscrive alle ore 15:06.

SOTTOSCRITTO A MARGINE ED IN CALCE DA:

F.TO FELITTI Emanuela Palmina

F.TO D'AURELIO Fabio - NOTAIO -

(SIGILLO)



Fabio D'AURELIO
NOTAIO

ALL. "A" AL REP.N. 1.288/1.043

SOTTOSCRITTO A MARGINE, IN CALCE ED IN OGNI FOGLIO DA:

F.TO FELITTI Emanuela Palmina

F.TO D'AURELIO Fabio - NOTAIO -

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A cielo aperto APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

ART. 1) - Denominazione-sede-durata

1. È costituita ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), del codice civile e della normativa in materia in tema di associazioni l'Associazione non riconosciuta denominata "A cielo aperto APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Penne. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'organo direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Regione Abruzzo, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2) - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A cielo aperto APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3) - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi

costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- b) - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. n. 281 del 2001;
- c) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;
- d) - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- e) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007;

- g) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) - promozione e attuazione di progetti diretti a favorire la conoscenza approfondita da parte di bambini e famiglie, di "parchi", "boschi" e "aree verdi" urbane oltre che il rispetto della natura in tutte le sue forme anche mediante collaborazioni con enti pubblici o privati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e valorizzare il contatto con la natura, in particolare rivolte ad accrescere il benessere di bambini e famiglie, con l'intento di animare ed arricchire dal punto di vista sociale e culturale il territorio;
- b) promuovere l'educazione degli individui, in particolare di bambini e ragazzi, favorire la crescita della persona e valorizzare le attitudini e le capacità, in rapporto con l'ambiente e con gli altri;
- c) promuovere una cultura del rispetto per l'ambiente e di valorizzazione del territorio, riscoprendo l'importanza della relazione e del lavorare assieme;
- d) promuovere e favorire l'esercizio del diritto alla cultura e alla formazione per ogni individuo;
- e) fornire aiuto e supporto alle persone e alle popolazioni che vivono in stato di bisogno nei Paesi poveri e in via di sviluppo, intervenendo per porre fine o comunque per alleviare le gravi situazioni di disagio e sofferenza con cui tali individui sono costretti a convivere ogni giorno;
- f) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, al fine di attivare e sviluppare nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit;
- g) promuovere e sostenere la cultura del volontariato, dell'impegno civile e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

ART. 4) - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di ca-

rattere ricreativo per bambini e ragazzi quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori ed altre attività ludiche;

- b) operare direttamente e in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento delle attività culturali;
- c) promuovere e realizzare iniziative e momenti di aggregazione fra le famiglie quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori esperienziali a contatto con la natura, gruppi di incontro, escursioni e altre attività similari;
- d) promuovere ed organizzare iniziative di carattere informativo della cura della famiglia, maternità e delle discipline del benessere in generale quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, seminari, conferenze, workshop;
- e) promuovere iniziative ed attività di ricerca, progettazione e realizzazione di servizi a sostegno della funzione genitoriale;
- f) assumere la gestione di spazi e strutture idonei all'adempimento delle finalità istituzionali;
- g) promuovere e/o finanziare progetti ed iniziative di solidarietà internazionale nei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento a quelli legati al miglioramento delle condizioni della popolazione;
- h) raccogliere ed inviare alle popolazioni che vivono nei Paesi poveri beni di prima necessità quali, ad esempio, cibo, denaro, vestiti, medicine, materiale sanitario ed articoli per la scuola e per la casa;
- i) promuovere e/o realizzare e/o finanziare e/o partecipare a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- j) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
- k) promuovere e curare l'inserimento di nuovi volontari all'interno delle attività svolte dall'Associazione;
- l) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;
- m) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- n) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza naziona-

le ed internazionale, con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;

- o) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

ART. 5) - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

ART. 6) - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo re-

stando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 7) - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'organo direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 8) - Categorie di Soci

L'Associazione prevede quattro categorie di Soci:

a) Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associa-

zione e sono firmatari dell'atto costitutivo. I soci fondatori non hanno l'obbligo di versamento della quota associativa in forma ridotta in quanto contribuiscono in modo determinante alle attività dell'Associazione;

b) Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che aderiscono e partecipano all'attività dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali stabilite dall'organo direttivo;

c) Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che aderiscono e partecipano all'attività dell'Associazione e, in particolare sintonia con gli scopi statutari, contribuiscono con una quota associativa superiore a quella dei soci ordinari, così come stabilita dall'organo direttivo;

d) Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche a cui sono riconosciuti, dall'organo direttivo, particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che sono ritenuti, in generale, utili per supportare e rappresentare l'Associazione. I soci onorari non devono versare la quota associativa. La qualifica può essere revocata al venir meno dei requisiti di cui sopra.

ART. 9) - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo direttivo.

vo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 10) - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'organo direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'organo direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- c) morte o estinzione giuridica o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- d) esclusione deliberata dall'Assemblea per giusta causa.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'organo direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'organo direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

ART. 11) - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo direttivo.

ART. 12) - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

ART. 13) - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
2. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

ART. 14) - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è

composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'organo direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'organo direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata all'organo direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 15) - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'organo direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'organo direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'organo direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'organo direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'organo direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 16) - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17) - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto è, altresì, riconosciuto agli associati minorenni, per il tramite di un proprio legale rappresentante (*i.e.*, genitore o altro tutore nominato), ai fini del pieno rispetto del principio di democraticità sancito nel *c.d.* Codice del Terzo settore.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 18) - L'organo direttivo: composizione e durata in carica

1. L'organo direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il tutto salvo diversa determinazione al momento della nomina.

ART. 19) - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri (anche a mezzo mail) almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è

presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 20) - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall'organo direttivo o dal Presidente.

4. Un terzo dei componenti dell'organo amministrativo deve essere necessariamente scelto tra i soci fondatori.

ART. 21) - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dall'organo direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 22) - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 23) - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte della prima Assemblea utile successiva alla decadenza.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 24) - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25) - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, il componente dell'organo di controllo (qualora nominato), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

ART. 26) - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

ART. 27) - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28) - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo direttivo e intestato all'Associazione.

ART. 29) - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

ART. 30) - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

ART. 31) - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia fotostatica riprodotta su n. 22 facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Dal mio studio, lì